

(N. 2833)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MARIANI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1953

Aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge, che mi onoro sottoporre all'approvazione del Parlamento tende a far riconoscere ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, il diritto a beneficiare di un aggiornamento dell'indennità di contingenza, nella misura del 50 per cento, da computarsi sull'ammontare in atto.

L'indennità di contingenza per i portieri e custodi di immobili urbani fu istituita, come è noto, con il decreto legislativo 2 aprile 1947, n. 285.

Con il provvedimento legislativo si intese di estendere anche a questa categoria di lavoratori il beneficio di una indennità di contingenza in rapporto alla variabilità del costo della vita, data l'inesistenza e l'impossibilità di stipulare un accordo sindacale diretto, a causa delle pregiudiziali sollevate e mantenute dalla Confederazione padronale di non concedere aumenti che in ogni modo possano determinare nuovi oneri per i proprietari di case, i quali non avrebbero alcuna possibilità

di rivalsa, sussistendo il noto regime vincolistico sulle locazioni dei menzionati immobili.

La misura dell'indennità di contingenza, determinata con il cennato provvedimento di legge, fu poi aumentata in virtù del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, e della legge di ratifica del 20 novembre 1951, n. 1323.

Tuttavia, anche dopo la concessione degli aumenti suddetti, la misura complessiva della indennità stessa rimase sempre inferiore a quella degli altri lavoratori; nè successivamente — sebbene la misura dell'indennità di contingenza per altre categorie abbia subito ulteriori aumenti per effetto della scala mobile — i portieri hanno beneficiato di alcun altro miglioramento.

Pertanto, la presente proposta di legge non va intesa come un aumento di retribuzione, ma costituisce soltanto un giusto, anche se tardivo, aggiornamento di una indennità che non ha, per sua natura, analogia alcuna con la normale indennità di contingenza delle altre categorie.

Del resto, solo in questo modo si potrà, a mio avviso, sopperire, per la categoria dei portieri, alla mancanza di una scala mobile, così come avviene per i prestatori d'opera dell'industria e del commercio.

Peraltro, non v'è dubbio circa la legittimità della richiesta dei portieri di beneficiare di migliori condizioni salariali; e non può disconoscersi che, nella situazione attuale, la risoluzione della questione si presenti estremamente difficile, se non impossibile, in sede contrattuale diretta.

Nè potrebbe ritenersi fondata l'eventuale obiezione che la misura dell'indennità possa divenire eccessiva, in quanto continuerebbe a rimanere sempre una notevole e facilmente dimostrabile sperequazione fra il trattamento economico dei lavoratori in genere e quello di questa categoria, la quale, d'altra parte, è tenuta a prestare la propria opera, senza interruzione, per quindici ore giornaliere e per tutti i trenta giorni del mese.

Ma vi è di più. L'attuale media mensile dell'indennità in parola è per un portiere-donna incredibilmente bassa, raggiungendo a malapena il venticinque per cento di quella

corrisposta di solito ad una lavoratrice di qualsiasi altra categoria.

Sarebbe pertanto equo e ragionevole, proporre ulteriormente ed approvare un aumento che parifichi la misura di tale indennità a quella che attualmente percepiscono le altre categorie di lavoratori, pur tenendo conto obiettivamente e proporzionalmente, del fatto che, nel rapporto di portierato, una parte della retribuzione è costituita dal godimento in natura dell'alloggio.

Ciò premesso, si conclude che — approvando la presente proposta di legge — si renderà, almeno in parte, ragione ad una benemerita categoria di lavoratori che ha dimostrato e dimostra alto senso di responsabilità e disciplina e che, non da oggi, attende che ad essa venga riconosciuto un equo e giusto trattamento economico adeguabile, ai fini di giustizia sociale, alle odierne esigenze e necessità della vita.

Per ogni buon fine, corrodo la presente proposta di legge, di due tabelle concernenti il proposto aumento del 50 per cento e di tre allegati comparativi di cui all'indennità di contingenza che viene attualmente percepita dagli interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 2 aprile 1947, n. 285, cui all'articolo 1, e dall'allegata tabella, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti per le case popolari, è aumentata, a decorrenza dal 1° gennaio 1953, nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare risultante dalla precedente applicazione dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323.

TABELLA N. 1.

TABELLA DELLA FUTURA INDENNITÀ DI CONTINGENZA
AGGIORNATA DEL PROPOSTO AUMENTO DEL 50 PER CENTOPORTIERI CHE PRESTANO OPERA DI VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA
O CHE PRESTANO SOLO OPERA DI VIGILANZA E CUSTODIA.*Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti.*

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L.	630 —
Uomo capo famiglia, esercitato ad autorizzare altro mestiere . . .	315 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere.	294 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere.	210 —
Donna non capo famiglia non autorizzata ad esercitare altro mestiere.	315 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere .	210 —

Stabili da vani 41 a vani 70 o con almeno 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L.	504 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	273 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere.	252 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere .	168 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere.	273 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere .	168 —

Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere. L.	420 —
Uomo capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere	231 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere.	210 —
Uomo non capo famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere. . .	126 —
Donna non capo famiglia non autorizzata ad esercitare altro mestiere.	231 —
Donna non capo famiglia autorizzata ad esercitare altro mestiere .	126 —

Stabili con reddito imponibile al minimo per legge.

Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere. . . L.	168 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere. .	84 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere. .	84 —

TABELLA N. 2.

**TABELLA DELLA FUTURA INDENNITÀ DI CONTINGENZA
AGGIORNATA DEL PROPOSTO AUMENTO DEL 50 PER CENTO**

LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA CON RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO.

Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	210 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere		105 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		100,80
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		71,40
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		105 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere .		71,40

Stabili da vani 41 a vani 70 o con almeno 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	168 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		84 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		92,40
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		58,80
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		84 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		58,80

Stabili con non meno di 40 vani o di 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	168 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		84 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		92,40
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		58,80
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		84 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		58,80

Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	147 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		71,40
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		75,60
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		42 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		71,40
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		42 —

Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo per legge.

Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	L.	58,80
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		29,40
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		29,40

ALLEGATO COMPARATIVO A

RAPPORTI DIFFERENZIALI TRA GLI IMPORTI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PERCEPITE DAI PORTIERI AL 1° GENNAIO 1953 IN PRINCIPALI PROVINCE

PROVINCE	Salario minimo portiere uomo stabile 3 ^a cat.	Indennità di contingenza	TOTALE	Salario minimo portiere donna stabile 3 ^a cat.	Indennità di contingenza	TOTALE
Milano	6.120	12.600	18.720	3.060	6.300	9.360
Roma	4.461	12.600	17.061	2.230	6.300	8.530
Torino	5.000	12.600	17.600	2.500	6.300	8.800
Napoli	6.146	12.600	18.746	3.073	6.300	9.373
Genova	5.707	12.600	18.307	2.853	6.300	9.153
Firenze	5.615	12.600	18.215	2.807	6.300	9.107
Palermo	6.025,60	12.600	18.625,60	3.012,80	6.300	9.312,80
Padova	10.125	12.600	22.725	5.062	6.300	11.362

ALLEGATO COMPARATIVO B

ATTUALE INDENNITÀ DI CONTINGENZA
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1951

PORTIERI CHE PRESTANO OPERA DI VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA O CHE
PRESTANO SOLO OPERA DI VIGILANZA E CUSTODIA.

Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	420 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		210 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		196 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere .		140 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		210 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		140 —

Stabili da vani 41 a vani 70 o con almeno 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	336 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		182 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		168 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere .		112 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		182 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		112 —

Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	280 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		154 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		140 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		84 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		154 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		84 —

Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo per legge.

Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	L.	112 —
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		56 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		56 —

ALLEGATO COMPARATIVO C

ATTUALE INDENNITÀ DI CONTINGENZA
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1951

LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA CON RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO.

Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	140 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		70 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		67,20
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		47,60
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		70 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere .		47,60

Stabili da vani 41 a vani 70 o con almeno 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	112 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere		56 —
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		61,60
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		39,20
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		56 —
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		39,20

Stabili non meno di 40 vani o di 7 appartamenti.

Uomo capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere	L.	98 —
Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .		47,60
Uomo non capo famiglia, non autorizzato ad esercitare altro mestiere		50,40
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		28 —
Donna non capo famiglia, non autorizzata ad esercitare altro mestiere		47,60
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		28 —

Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo per legge.

Uomo capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .	L.	39,20
Uomo non capo famiglia, autorizzato ad esercitare altro mestiere . .		19,60
Donna non capo famiglia, autorizzata ad esercitare altro mestiere . .		19,60